

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



La sovranità mutilata. Considerazioni su un'esperienza post-foucaultiana

The Mutilated Sovereignty.
Considerations on a Post-Foucauldian Experience

Paolo Napoli

École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris

paolo.napoli@ehess.fr

ABSTRACT

Il saggio punta a descrivere una via alternativa dall'uscita foucaultiana dalla sovranità. Secondo Foucault la sola possibilità di raggiungere questo fine è “andare oltre” questo concetto, così come a concetti collegati come “legge” e “istituzione”. Da una parte questa visione soffre dell'erronea identificazione della legge con l'ordine del sovrano, trascurando completamente l'originaria dimensione privata della legge. D'altra parte Foucault non può quindi concepire che sia possibile delegittimare la sovranità con lo stesso strumento della legge, cioè con il processo. Il saggio tratta il caso della «sovranità mutilata» dello Stato italiano che è stata riconosciuta da una corte nel 2006. Il governo è stato risarcito per l'attività illegale in una regione. La sovranità è stata “stimata”. Ma stimare qualcosa di non quantificabile come la sovranità significa distruggere la sua forza simbolica.

PAROLE CHIAVE: Organizzazione criminale; Istituzione; Legge; Misura; Persona; Sovranità; Processo; Valore.

The article aims at describing an alternative way to the Foucauldian escape of sovereignty. According to Foucault the only chance to reach this goal is to “go beyond” this concept as well as of linked concepts such as “law” and “institution”. On the one hand this vision is affected by the erroneous identification of law with the order of the sovereign, while the original private dimension of law is totally neglected. On the other hand, Foucault cannot assume that it is also possible to delegitimize sovereignty with the very tools of law, namely in a trial. The article deals with the case of the «mutilated sovereignty» of the Italian State which has been acknowledged by a court in 2006. The government has been compensated for the damages suffered by the State because of the illegal activity in a region. The sovereignty has been “estimated”. But estimating something unquantifiable like sovereignty is destroying its symbolic force.

KEYWORDS: Criminal organization; Institution; Law; Measure; Person; Sovereignty; Trial; Value.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXVII, no. 52, 2015, pp. 67-83

DOI: 10.6092/issn.1825-9618/5277

ISSN: 1825-9618



Ritorniamo su alcuni dei passaggi più noti e citati del Foucault giuridico-politico, quelli in cui il corso del *Collège de France* nel 1976 puntella il legame genetico tra sovranità e diritto quale cifra delle società occidentali dal Medio Evo in poi. Si tratta di una presa di posizione teorica che in realtà sembra adottata più per saggiare una strategia argomentativa e meno come esito di un effettivo approfondimento storico. Con la consapevolezza retrospettiva che ci restituisce la totalità dei corsi ormai pubblicati, possiamo sostenere che su questo punto, diversamente da altre situazioni, le certezze di Foucault non hanno mai vacillato. Conformemente a un topos della cultura giuridica francese che ha una tenacia plurisecolare, il diritto è abbarbicato al trono (e in seguito alla volontà generale dell'assemblea legislativa), la legge esprime la volontà di chi vi siede, cosicché il rapporto tra autorità politica e popolo si fonda sulla coppia comando-obbedienza. È quell'asse del positivismo giuridico consolidatosi principalmente grazie agli apporti del pensiero anglosassone, da Hobbes ad Austin, passando per Bentham, e che solo con Kelsen da un lato e le varie correnti realiste dall'altro sarà seriamente rimesso in discussione. Mentre queste posizioni teoriche contestano, da punti di vista diversi, la fondatezza della riduzione del diritto a espressione della volontà sovrana, Foucault sembra al contrario assecondare la tesi classica del positivismo giuridico – il diritto è comando della legittima autorità politica – per mettersi nella condizione più propizia a prenderne congedo. Il problema allora non è tanto stabilire cosa sia e da dove scaturisca il diritto, ma interrogarsi sull'esistenza di normatività multiple che dall'esterno esercitano un regime d'influenza sulle condotte, senza passare per il modello sovrano e le sue forme. L'oltrepassamento della forma, tra cui la forma-legge, rappresenta una sorta di *focus imaginarius* al cui richiamo Foucault non si è mai sottratto, ciò che Deleuze ha efficacemente descritto nei termini di un *Dehors* non altrimenti decifrabile se non come campo di forze. «Le forze operano in uno spazio diverso da quello delle forme [del visibile e del dicibile], nello spazio del Fuori, proprio laddove il rapporto è un “non rapporto”, il luogo un “non luogo”, la storia un divenire»¹. Dalle forme composte che si esterriorizzano nella storia alle forze componenti situate oltre questo spazio di concretizzazione empirica: la critica foucaultiana alla sovranità è figlia di un cambio d'impostazione analitica più che di un'acquisizione sul piano conoscitivo. In questa chiave vanno letti i brani seguenti:

«Nelle società occidentali, sin dal medioevo, l'elaborazione del pensiero giuridico si è fatta essenzialmente intorno al potere reale. E' su domanda del potere reale, ed è ugualmente a suo profitto, per servirgli da strumento o da giustificazione, che si è elaborato l'edificio giuridico delle nostre società. Il diritto in Occidente è un diritto commissionato dal re [...] E il potere reale viene affrontato in due modi. O per mostrare in quale armatura giuridica esso veniva investito [...] O per mostrare, al con-

¹ G. DELEUZE, *Foucault* (1986), Milano, Feltrinelli, 1987, pp. 89-90.



trario, come bisognava limitare il potere del sovrano [...] all'interno di quali limiti doveva esercitarsi per conservare la sua legittimità [...] il sistema del diritto è interamente centrato sul re [...].

Ho dunque cercato di fare il contrario, di far valere cioè, tanto nel suo segreto quanto nella sua brutalità, la dominazione, e di mostrare, a partire di qui, non soltanto come il diritto sia, in linea di massima, lo strumento della dominazione – il che va da sé – ma anche come, fin dove e sotto che forma, il diritto trasmette e mette in opera rapporti che non sono rapporti di sovranità, ma di dominazione [...] le molteplici forme di dominazione che possono esercitarsi all'interno della società [...].

Dunque, il problema per me è di mettere in cortocircuito, o di evitare, la questione, centrale per il diritto, della sovranità e dell'obbedienza degli individui ad essa sottomessi, per far apparire, al posto della sovranità e dell'obbedienza, il problema della dominazione e dell'assoggettamento»².

Come si vede, la descrizione di un assetto che il diritto è venuto ad assumere nella storia delle società europee si combina con un atteggiamento metodologico che, forte di quelle premesse descrittive, intende neutralizzarne l'effetto di verità suggerendo una prospettiva alternativa. Si tratta del proverbiale movimento genealogico alla cui base vi è sempre uno spostamento del punto di osservazione. Rinunciando allo schema della sovranità, Foucault dirotta lo sguardo su un modello di lettura reputato più vantaggioso e rileva così il gioco discorsivo che improvvisamente si apre e che lo schema precedente teneva invece in ostaggio. Soggiogato dal tema della sovranità, il discorso storico, politico e giuridico dell'*âge classique* non sarebbe stato in grado, ad esempio, di cogliere quella forma di normatività non derivata dalla sovranità che sono le arti di governo³. Alla diagnosi genealogica spetta il compito di guardare attorno al cono di luce che l'impianto sovrano-legge ha proiettato sulla società di una certa epoca storica e scoprire non altri nessi causali, bensì nuove equivalenze funzionali. Al fondo della genealogia troviamo una nuova economia argomentativa e una redistribuzione dei punti di riferimento: non tanto un metodo di approssimazione al vero, ma la sostituzione pragmatica di un altro linguaggio. Nelle note manoscritte al corso del 1978, Foucault precisa che «si tratta più di un punto di vista che di un metodo, è un aggiustamento dello sguardo, una maniera di far girare il [supporto?] delle cose grazie allo spostamento di chi le osserva»⁴. In questo senso la forza critica dell'invito foucaultiano a disfarsi della sovranità non punta a screditare un concetto dimostrandone l'inconsistenza, bensì a far capire l'interesse che potremmo ricavare dal rimescolare le carte per giocare un altro gioco:

«Il sovrano, la legge, l'interdizione, tutto ciò ha costituito un sistema di rappresentazioni del potere che è stato in seguito trasmesso dalle teorie del diritto: la teoria poli-

² M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France 1975-1976* (1997), Milano, Feltrinelli, 1998, p. 30, pp. 30-31, p. 31.

³ M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 1977-1978* (2004), Milano, Feltrinelli, 2006, p. 82.

⁴ *Ivi*, p. 95.

tica è rimasta ossessionata dal personaggio del sovrano [...] Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della sovranità, dunque della legge, dunque dell'interdizione. Bisogna tagliare la testa del re: non lo si è ancora fatto nella teoria politica»⁵.

In altri termini la genealogia foucaultiana è tanto figlia di Nietzsche quanto della teoria dei giochi linguistici di Wittgenstein. Pertanto il problema del monopolio «sovrano» del diritto non si pone in termini ideologici, cioè di occultamento di una verità che bisogna riportare alla luce. Se fosse stata questa l'esigenza reale, allora Foucault avrebbe dovuto immediatamente rifiutare l'identificazione tra diritto e potere politico perché, com'è noto, il diritto occidentale si delinea fin dalle sue basi romaniste, rielaborate dal medioevo fino a tutto il XVIII secolo, come diritto dei «privati», cioè come sistema di operazioni e astrazioni concettuali che regolano i rapporti tra le persone e tra queste e le cose. Foucault invece sposa l'equazione diritto=sovranità senza problematizzarne il grado di attendibilità storica e trascurando quest'altro versante del diritto, assai più radicato, che è per l'appunto il diritto civile, matrice categoriale del resto per tanti aspetti di quello pubblico. La modernità giuridica per lui è il frutto di una combinazione mai pacifica tra dispositivo legale e dispositivo disciplinare, dove il prevalere del secondo sul primo delinea una società di normalizzazione per limitare la quale è impensabile ritornare al diritto sovrano, che di quell'esito è complice e vittima allo stesso tempo:

«Non è ricorrendo alla sovranità contro la disciplina che si potranno limitare gli effetti del potere disciplinare [...] A dire il vero nel condurre le lotte contro le discipline [...] non è al vecchio diritto della sovranità che ci si dovrebbe rivolgere, ma a un nuovo diritto che, pur essendo antidisciplinare, dovrebbe al tempo stesso essere affrancato dal principio della sovranità»⁶.

1. Oltre l'istituzione

Bisogna ammettere che questo nuovo diritto «non sovrano» è rimasto, nel discorso di Foucault, piuttosto misterioso. Ne possiamo intuire il potenziale teorico e la forza di condivisione – è ciò che oggi chiameremmo i diritti insorgenti dalle prassi *au ras du sol*, frutto della cooperazione sociale. Ma sarebbe difficile rintracciare in Foucault un'argomentazione sufficientemente adeguata a spiegare il significato e i contenuti di questa via al diritto. Occorre tuttavia riconoscere che, da un malinteso quasi strategico com'è quello di ridurre il diritto alla legge del sovrano, si siano oggettivamente dischiuse nuove opportunità euristiche nel variegato campo delle tecnologie normative da cui la ricerca storico-giuridica in primis ha potuto trarre linfa vitale. Errore serendipitico e perciò fortunato – di tutt'altra natura che l'errore *à la* Canguilhem celebrato

⁵ M. FOUCAULT, *Intervista con A. Fontana e P. Pasquino del 1977*, in M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977, p. 15.

⁶ M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, p. 41.



nell'ultimo articolo licenziato prima di morire⁷ - che ha spinto Foucault alla ricerca di un'altra trama di normatività che occupa l'ambiente circostante di una legge non più egemonica. Questa indagine è parallela non solo alla demolizione del paradigma della sovranità, ma anche alla critica del concetto d'istituzione. Se pensiamo ai tre modi d'intendere questo termine proposti da Jacques Revel - 1) realtà giuridico-politica in senso stretto; 2) organizzazione che funziona in maniera regolare nella società, dotata di norme specifiche e rispondente a una precisa domanda collettiva (famiglia, scuola, ospedale, sindacato, prigione ecc.); 3) in senso più ampio, ogni organizzazione sociale retta da valori, norme e modelli di condotta⁸ - sono in particolare le due prime accezioni a essere prese di mira da Foucault. Contro ogni visione reificata del concetto, come se l'istituzione fosse un'evidenza primaria naturale che produce i propri strumenti operativi, il movimento genealogico vuole invece restituire una priorità ai mezzi, ai modi fare che materialmente - in linea con la prima tesi su Feuerbach - non sono semplici oggetti ma attività pratica soggettiva, cioè forme di pensiero. Spesso rappresentati dalla storia istituzionale come proiezioni di un'idea incarnata nel soggetto-organizzazione, questi mezzi sono in realtà dotati di autonomia, dispongono "oggettivamente" di una forza critica, sono cioè prassi pensante in grado di funzionare in svariati contesti sociali. Associare la loro esistenza a un preciso regime di appartenenza istituzionale significa ignorarne l'intrinseca mobilità e la capacità a irrompere verticalmente nella storia creando di volta in volta nuove dinamiche e inedite condizioni per la loro interpretazione. L'ordine dei mezzi si antepone così al dato primario di quei macroattori giuridico-politici che sono le istituzioni. E così come gli attori in carne ed ossa non rappresentano, nelle indagini di Foucault, il punto di riferimento ultimo per comprendere i processi della storia (si ricorderà in proposito la critica mossagli da C. Ginzburg), anche gli attori aggregati e artificiali come le istituzioni sono espressione di un ordine delle pratiche incorporate in tecniche che veicolano un pensiero e quindi un senso. Questa trama di mezzi forma un ordine pre-istituzionale che per Foucault occorre decifrare nella sua specificità, al di qua innanzitutto di ogni modello contrattualista, com'è chiaro proprio nel corso *Il faut défendre la société* dedicato a quel pensiero dello storicismo politico che del contrattualismo è nemico dichiarato. Ma al di qua anche (e soprattutto) della visione socio-giuridica dell'*Anstalt* weberiano (gruppo sociale i cui ordini sono imposti in un preciso campo di azione alle condotte dei sin-

⁷ M. FOUCAULT, *La vita: l'esperienza e la scienza* (1985), in *Archivio Foucault 3. 1978-1985*, a cura di A. PANDOLFI, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 317-329.

⁸ J. REVEL, *L'institution et le social*, in J. REVEL, *Un parcours critique. Douze exercices d'histoire sociale*, Paris, Galaade Editions, 2006, pp. 85-110.

goli membri)⁹, nonché del binomio «forma» organizzativa – «spirito» degli adepti che per Weber caratterizza l'istituzione «impresa capitalista»¹⁰. Ecco perché Foucault auspica quel passaggio all'esterno dell'istituzione come condizione per cogliere le concrezioni di pensiero pratico prima del loro ingresso in aggregati più complessi. Nel corso del 1974 *Le pouvoir psychiatrique* il ruolo dell'istituzione è rigettato anche in chiave autocritica rispetto a certi risultati dell'*Histoire de la folie*. L'attenzione è tutta focalizzata sul reticolo normativo, cioè su un insieme di modi operativi che organizzano gli status e le condotte individuali e collettive (quindi anche istituzionali) e indeboliscono così qualsiasi priorità attribuita ai soggetti fisici e artificiali. Il pericolo intravisto da Foucault è di ricadere in spiegazioni psico-sociologiche dei processi storici, secondo quanto era già stato denunciato da Kelsen all'inizio degli anni Venti¹¹, al cospetto di quelle rappresentazioni antropomorfe e sostanzialiste dei soggetti collettivi (le masse di Le Bon nel caso di specie) e, in genere, dei corpi morali come le istituzioni, su cui già si era esercitata la critica di Freud¹². Lungi dall'essere naturalizzate come dato di partenza, le istituzioni sono piuttosto il prodotto di un insieme di operazioni organizzate da regole.

La proposta di Foucault sembra effettivamente ereditare l'operazione freudo-kelseniana, il che rivela tra l'altro una *forma mentis* assai incline ad apprezzare la capacità istituente delle norme, indipendentemente da quell'antigiuridismo cui troppo sbrigativamente il suo pensiero è stato associato:

«Ritengo [...] che neppure la nozione di istituzione sia sufficiente. Mi sembra che nasconda un certo numero di pericoli, perché a partire dal momento in cui si parla di istituzione, si parla in realtà di individui e insieme di collettività, presupponendo come già dati l'individuo, la collettività e le regole che governano entrambi. Diventa facile, di conseguenza, far precipitare qui tutta una serie di discorsi di tipo psicologico o sociologico. [...] L'aspetto importante non è [...] costituito dalle regolarità istituzionali, bensì, e in misura molto maggiore, dalle disposizioni di potere, dalle correlazioni, dalle reti, dalle correnti, dagli scambi, dai punti d'appoggio, dalle differenze di potenziale che caratterizzano una forma di potere, e che credo siano appunto gli elementi costitutivi al contempo dell'individuo e della collettività»¹³.

Il tenore allusivo di una terminologia che evoca realtà non facilmente circoscrivibili quali «disposizioni di potere», «correlazioni», «reti», «correnti», «scambi», «punti di appoggio», «differenze di potenziale», può essere riscattato se si comprende il vero obiettivo della critica all'istituzione, che consiste nell'assumerne fino in fondo il carattere artificiale e quindi i modi che la pro-

⁹ Cfr. M. WEBER, *Economia e società*, Milano, Comunità, 1986 (1921-22), vol. I, 1, § 15, p. 51.

¹⁰ M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo* (1904-05), Firenze, Sansoni, 1989, pp. 59 ss.

¹¹ Cfr. H. KELSEN, *Il concetto di Stato e la psicologia sociale. Con particolare riguardo alla teoria delle masse di Freud* (1922), in H. KELSEN, *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 387-437.

¹² Cfr. S. FREUD, *Psicologia della massa e analisi dell'Io* (1921), Torino, Einaudi, 2013.

¹³ Cfr. M. FOUCAULT, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 1973-74* (2003), Milano, Feltrinelli, 2004, p. 27.



ducono. C'è un saper-fare ordinativo che gli uomini mettono in opera per esorcizzare il condizionamento della natura da un lato e della tradizione dall'altro, e da esso scaturiscono entità come le istituzioni e le regole. È l'impianto di prassi materiale e ideale che Foucault ricerca quale presupposto delle persone collettive e degli strumenti da esse impiegati.

Questo è il significato di quel «passaggio all'esterno» dell'istituzione di cui parla nel corso del 1978 quando prendendo l'esempio dall'opera di R. Castel, *L'ordre psychiatrique*, si sofferma sul motivo dell'ordine, cioè un "a priori" pratico-discorsivo, l'igienismo, non programmato da una cabina di regia e tuttavia capace d'informare per intero la società, e di cui gli apparati d'internamento sono solo una manifestazione¹⁴. Nel linguaggio di Foucault quest'ordine sarebbe diventato la biopolitica, un concetto il cui impiego odierno si è talmente diffuso e banalizzato da rendere quasi giustificabili le pretese alla "solidità" della più classica storia istituzionale¹⁵. Tuttavia se quest'ordine possiede un'esistenza pre-istituzionale, ciò dipende nel ragionamento di Foucault da una lettura almeno parziale del concetto d'istituzione, che è appiattita sulla personificazione astratta di un centro di potere. Per immaginare il passaggio all'esterno dell'istituzione, compresa quella sovrana, occorre dotarla di sole proprietà corporali (stato, associazioni, sindacati, società anonime, ospedali ecc.), mentre resta del tutto ignorata la dimensione non personificata del concetto, quella che Hauriou chiamava la categoria delle istituzioni-cosa. Se, infatti, è sempre possibile quel gesto intellettuale che aggira la presenza di un'idea di opera o d'impresa che s'incarna storicamente in un potere organizzato su un gruppo sociale che vive in comunione con esso – secondo la proverbiale definizione dell'istituzione-persona proposta dal giurista francese¹⁶ –, è assai più difficile, se non impossibile, riproporre un movimento analogo quando si tratta di istituzioni-cosa come le regole del diritto. Queste funzionano nell'immanenza sociale, non ineriscono cioè a una precisa idea dell'opera interiorizzata in questa o quella persona pubblica o privata, non rappresentano il privilegio di nessun potere costituito, ma da agenti nomadi sono potenzialmente in grado di prestare il loro "servizio" a ogni soggetto corporativo, lo Stato *in primis*:

«En tant qu'idée – sostiene Hauriou - elle [la legge come istituzione-cosa] se propage et vit dans le milieu sociale, mais, visiblement, elle n'engendre pas une corporation qui lui soit propre; elle vit dans le corps social, par exemple dans l'État, en empruntant à celui-ci son pouvoir de sanction et en profitant des manifestations de com-

¹⁴ Cfr. M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione*, pp. 92-93.

¹⁵ Ben interpretata, ad esempio, da una rivista come «Le carte e la storia».

¹⁶ Cfr. M. HAURIOU, *La théorie de l'institution et de la fondation* (1925), in M. HAURIOU, *Aux sources du droit: le pouvoir, l'ordre et la liberté*, Paris, Bloud & Gay, 1933 (ried. Centre de philosophie politique et juridique, Univ. de Caen, 1996), p. 96. Si tratta di una definizione non così distante dallo schema forma-spirito suggerito da Weber per l'impresa capitalista.

munion qui se produisent en lui. Elle ne peut pas engendrer de corporation parce qu'elle n'est pas un principe d'action ou d'entreprise, mais, au contraire, un principe de limitation»¹⁷.

Assicurando un substrato di continuità e durata indispensabile a una qualsiasi pratica sociale che aspiri a un grado minimo di storicità e di senso condiviso, queste istituzioni-cosa rappresentano quell'esperienza incorporata che nessuna rivoluzione potrebbe cancellare – come aveva capito bene il Marx del diciotto Brumaio – tanto meno il passaggio all'esterno auspicato da Foucault. Tuttavia questo elemento della persistenza e della ripetizione, che è tipico d'istituzioni-cosa come le leggi, non finisce necessariamente per declassarle sotto il segno inibitore della limitazione, esito sul quale convergono tanto Hauriou, che riconosce lo sforzo creativo solo all'istituzione-persona, quanto lo stesso Foucault che, nel corso del 1978, ascrive la legge all'immaginario del limite negativo perché «trova la sua formulazione solo immaginando tutto ciò che potrebbe essere fatto e che non va fatto»¹⁸. Si tratta però di due visioni permeate da una cultura giuridica pubblicistica – per statuto nel caso di Hauriou, di fatto e per impostazione postrivoluzionaria in quello di Foucault – che concepisce la regola di diritto come uno strumento nelle mani di un'autorità ben individuata. Non è la migliore condizione per apprezzare il modo in cui l'uso delle regole di diritto, al di fuori della loro associazione al potere costituito, sia in grado di generare novità, di attivare impieghi sociali non predeterminati, di schiudere ambienti applicativi non definibili in partenza. È il carattere multiverso delle regole di diritto che, come ogni tecnica, si riqualificano qualificando oggetti diversi, dislocandosi in impieghi irriducibili a un solo gioco, a una stessa logica, a un'unica istituzione-persona e, men che mai, a un'ideologia. Soprattutto le istituzioni-cosa come le regole del diritto non sono funzionali in via esclusiva e diretta a un'utilità che va soddisfatta. Su questo aspetto il giovane Deleuze ha avuto intuizioni chiarificatrici nell'indicare la natura non semplicemente reattiva dell'istituzione rispetto a bisogni e tendenze:

¹⁷ *Ivi*, p. 97.

¹⁸ M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione*, p. 47. Componendo una singolarissima antologia di pensatori di varie discipline che si erano occupati di *Instincts et institutions* (Hachette, Paris, 1955, trad. it G. DELEUZE (ed), *Istinti e istituzioni*, Roma, Mimesis, 2002), e combinando senza citarli Hauriou e Saint Just, entrambi inclusi nella silloge, Deleuze esprimeva posizioni analoghe a quelle che riecheggiano nel corso foucaultiano del 1978: «L'istituzione si presenta sempre come un sistema organizzato di mezzi. È proprio questa, d'altronde, la differenza tra l'istituzione e la legge: quest'ultima è una limitazione delle azioni, mentre la prima è un modello positivo di azione. Contrariamente alle teorie della legge che pongono il positivo al di fuori del sociale (diritti naturali) e il sociale nel negativo (limitazione contrattuale), la teoria dell'istituzione pone il negativo al di fuori del sociale (bisogni) per presentare la società come essenzialmente positiva, inventiva (mezzi originari di soddisfazione). [...] la tirannia è un sistema in cui ci sono molte leggi e poche istituzioni, la democrazia un regime in cui vi sono molte istituzioni e pochissime leggi», *ivi*, p. 30.



«L'istituzione ci rimanda a un'attività sociale costituiva di modelli di cui non siamo coscienti e che non si spiega attraverso la tendenza o l'utilità, poiché invece quest'ultima, come utilità umana, la presuppone»¹⁹.

In altri termini l'istituzione non essendo espressione della natura "prima" si consolida in un acquisito, in una natura "seconda", che opera come un *prius* fondamentale per i processi di creazione sociale. Ma se questa è la proprietà saliente dell'istituzione, non si vede perché una simile prerogativa non debba essere riconosciuta anche alle istituzioni-cosa come le regole di diritto oltre che alle istituzioni-persona. In fondo basta non identificare la regola di diritto con una nozione dalle troppe implicazioni, giuridiche e metagiuridiche, come la legge, per restituire all'istituzione, nel senso duplice di persona e cosa, il marchio aurorale dell'*instituere*, cioè del creare e dell'istruire²⁰.

* * *

Da quanto fin qui esposto, è chiaro in cosa consista il programma metodologico e teorico di aggirare l'istituzione sovrana. Si tratta di un processo di decentramento al quadrato, perché con lo stesso gesto intende mettere fuori gioco due concetti che si rinforzano in una reciproca osmosi, la sovranità e l'istituzione. In realtà si tratta di due nozioni indipendenti, tenute insieme dalla visione assai parziale che Foucault possiede dell'istituzione e dall'impropria riduzione della regola di diritto a legge. Ed è quest'ultima nozione, del resto, a catalizzare le altre due al punto che una simile combinazione di potere basata sul nesso istituzione-sovranià-legge appare come un ostacolo che si può solo aggirare. Per «court-circuiter» il problema della sovranità che occulta l'intelleggibilità delle effettive tecnologie di assoggettamento, per sottrarle il ruolo di matrice dell'ordine sociale Foucault reputa indispensabile una fuoriuscita dal campo del diritto, cioè del potere giuridicamente istituito. Mossa in fondo plausibile poiché sarebbe irragionevole immaginare una delegittimazione della sovranità restando all'interno della sua logica, magari ipotizzandone una riforma. La sovranità è o non è, da Bodin in poi sappiamo che la misurabilità e la divisibilità non le appartengono, così come del tutto contraddittorio sarebbe prevedere dei meccanismi normativi che ne consentano la neutralizzazione. L'autodestituzione non rientra tra le prerogative della sovranità, solo un processo innescato al suo esterno, sia esso di natura materiale (una guerra, un colpo di stato, un trattato internazionale, ecc.) o intellettuale come nel caso del

¹⁹ *Ivi*, p. 31.

²⁰ È questo per esempio il senso medievale del termine nel linguaggio giuridico e teologico. Cfr. Y. SASSIER, *Réflexion autour du sens d'instituere, institutio, instituta au Moyen Age*, in J-PH. BRAS (ed), *L'institution. Passé et devenir d'une catégorie juridique*, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 23 ss.

decentramento interpretativo suggerito da Foucault – come già aveva fatto Kelsen e in seguito la teoria dei sistemi di Luhmann – è in grado di raggiungere quell'obiettivo. Almeno così ci hanno insegnato la teoria politica e giuridica e l'esperienza storica, che tuttavia non fanno sempre i conti con i risultati spesso sorprendenti, per non dire spaesanti, di quell'indomabile agente dell'innovazione che è la casistica giudiziaria. In questa seconda parte vorrei mostrare come, prendendo spunto da un ordinario processo di criminalità organizzata, l'ipotesi «assurda» di una destituzione interna della sovranità abbia trovato un inconsapevole riconoscimento giuridico. Inconsapevolmente ironico, aggiungerei, perché sotto l'apparenza della sua convinta riaffermazione, la sovranità in realtà abdica al suo ruolo di grandezza eminente dell'istituzione politica. E tutto ciò in perfetta armonia con le norme del diritto processuale penale. Possiamo parlare, a tale riguardo, di una strategia post-foucaultiana nella rimozione del posto del re.

2. Ledere la sovranità

Nel 2006 un tribunale del meridione italiano condanna una serie di persone per associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis del codice penale²¹. All'apparenza un processo come tanti altri nello stesso genere visti i fatti contestati, eppure nelle more della procedura si assiste alla trasformazione di un comune reato associativo – benché connotato dal carattere mafioso – in reato politico. Al centro di questo esito in sé non scontato e pilotato dalle sole regole della procedura, sta il concetto di sovranità. La svolta decisiva nel processo avviene quando il presidente del tribunale decide di ammettere la costituzione di parte civile della Presidenza del consiglio dei ministri «per il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato allo Stato dalla lesione del suo specifico interesse a esercitare una piena ed esclusiva sovranità sull'intero territorio nazionale» (ord. 13 dic. 2005). Richiamati i tre elementi che compongono il potere sovrano – un governo che si esercita sul popolo di un territorio – di cui si avvale lo Stato come ordinamento giuridico originario, l'ordinanza constatava il venir meno di questa esclusiva prerogativa statale in virtù della presenza ramificata dell'associazione criminale in questione che, come stabilisce l'art. 416 bis, ha un carattere mafioso:

«quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri».

²¹ Gli atti processuali cui rinvio nel testo mi sono stati trasmessi dagli uffici giudiziari in cui si è tenuto il dibattimento.



Indipendentemente dalle difficoltà che nascono sul terreno probatorio quando si tratta di dimostrare un reato associativo, la questione essenziale è che le condotte giudicate dal tribunale sono state considerate tali da ferire la sovranità statale per la semplice ragione che un potere privato si era in sostanza sostituito a quello pubblico nel governo di una porzione del territorio italiano e della popolazione ivi residente. Questo fatto configurava un pregiudizio non patrimoniale a carico del valore simbolico della presenza statale racchiuso nel concetto di sovranità, perché lo Stato non solo era leso nella sua potestà di governo, ma veniva anche privato del «fondamentale apporto di una grossa parte dei propri cittadini» impossibilitati a partecipare allo sviluppo del paese. Di qui la necessità di rappresentare in giudizio tale interesse che riguarda la collettività dei cittadini e la legittimità della Presidenza del consiglio a interpretarlo perché, conclude l'ordinanza ricordando due pronunce della 6 sez. Cassazione nel 1999 e 2004, solo tale organo «rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato-comunità», mentre i singoli ministeri sono espressione dello stato apparato e dei diversi ambiti amministrativi.

La sentenza finale prende pertanto atto che, alla luce dell'impianto probatorio presentato nel dibattimento, non esiste dubbio alcuno sulla menomazione che gli imputati hanno inferto alla manifestazione più pura dell'essenza statale. E nella dimensione dello Stato-comunità, che presuppone quella cittadinanza partecipata più consona ai valori costituzionali, il segnale principale della mutilazione sovrana emerge non solo dall'esautorazione del governo ufficiale da parte di un governo "alternativo", ma soprattutto dalla naturalezza con cui la popolazione si adegua a quella condizione, quasi che il cambiamento della «forma» organizzativa induca insensibilmente un analogo adattamento dello «spirito» di comunione dei cittadini con gli organi del potere, per parafrasare, sintetizzandoli, Weber et Hauriou:

«Il Tribunale legge in tale naturalezza il segno più grave di come l'oltraggio alla Sovranità della Repubblica sia profondo e sconcertante. L'istruttoria processuale ha offerto, dunque (e purtroppo), non solo una grave menomazione della sovranità statale, ma un contesto ambientale che la riconosce e la vive con rassegnata assuefazione».

Tuttavia la sovranità non è solo simbolo ma anche atti concreti il cui omesso esercizio, per via di quella lesione, comporta un pregiudizio economico monetizzabile. Si tratta di danni indirettamente collegabili all'attività mafiosa, ma che sulla base delle regole della causalità giuridica sono risarcibili quali effetti normali del fatto criminoso, secondo il criterio della regolarità causale sancito più volte dalla Cassazione (Cass. Civ. 11609/2005, Cass. Civ. 8827/2003 S.U., sent. n. 9556/02). Ledere la sovranità ha quindi costi tangibili che si traducono in mancati guadagni per uno Stato che, oltre a essere animato da un valore in-

quantificabile, possiede una borsa i cui titoli sono schiettamente patrimoniali. Anche qui la Presidenza del consiglio dei ministri è il soggetto che il tribunale reputa come legittimo interprete d'interessi cumulativi tutelati dal bene giuridico violato, la sovranità, «correndosi il rischio, in alternativa, di una frammentazione della loro rappresentatività in una congerie di enti esponenziali, nessuno dei quali, isolatamente considerato, sarebbe in grado di coglierne adeguatamente e compiutamente il valore ontologicamente unitario e complessivo». L'essenza qualitativa della grandezza sovrana si traduce allora in indici quantitativi che la disincantano nell'arena dei valori di scambio. Il prezzo della sovranità si converte in un risarcimento per il danno ricevuto da: 1) inquinamento dei meccanismi di produzione della ricchezza pubblica e privata; 2) sottrazione dei redditi privati, così patologicamente generati, alla capacità impositiva dello Stato; 3) depauperamento di redditi leciti con conseguente aggressione al prodotto interno lordo e conseguente svilimento del gettito tributario; 4) turbativa delle procedure di aggiudicazione di appalti e servizi pubblici, con aggiramento dei criteri di economicità pubblica; 5) elusione dei sistemi di recupero dei crediti da parte delle banche. Accanto a queste voci, la sovranità accusa anche un «danno emergente» che consiste nelle spese sostenute dallo Stato per ripristinare il bene giuridico leso, cioè reintegrare in buona salute il corpo sovrano («azioni correttive del perdurante stato di arretratezza economica in cui versa» il territorio in questione), secondo il linguaggio sintomale, da clinica-politica si potrebbe dire, cui ricorre non a caso il tribunale. Per la valutazione sia del danno non patrimoniale sia di quello patrimoniale, i criteri sono la durata e l'estensione ambientale del fenomeno criminoso. Concettualizzare la sovranità al foro è in definitiva un mestiere da contabili con un certo grado d'immaginazione, perché si tratta pur sempre di prendere le misure a una grandezza qualitativa²².

3. Stimare la sovranità

Dalla sommaria presentazione di questo processo per criminalità organizzata di stampo mafioso emerge in modo lampante non tanto il risvolto politico, come spesso si ripete a proposito della connivenza tra mafia e istituzioni, bensì il contenuto intrinsecamente politico di un reato che la qualificazione giudiziaria attraverso la procedura ha creato di sana pianta con tali caratteristiche. Ci

²² Si tratta di un'operazione che converte beni qualitativi in quantitativi e di cui le istituzioni religiose sono state tra le prime a farsi carico, come dimostrano i fondamentali studi di J. Chiffolleau. A tale proposito cfr. tra le altre cose, J. CHIFFOLEAU, *Quantifier l'inquantifiable. Temps purgatoire et désenchantement du monde (vers 1270-vers 1520)*, in *Le Purgatoire. Fortune historique et historiographique d'un dogme*, actes du colloque d'Avignon (8-10 mars 2007), Paris, Ed. de l'EHESS, 2011. Per la cronaca, a fronte di una richiesta di 50 milioni di euro da parte dell'Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio, il tribunale ha giudicato più congrua la cifra di 10 milioni di euro a carico degli imputati per aver sottratto una parte del substrato su cui poggia la sovranità.



sono reati politici che per esplicita designazione normativa rientrano in questa categoria, come ad esempio quelli previsti dall'art. 8 del codice Rocco ancora vigente. Altri invece che lo divengono per costruzione processuale e non per questo la loro natura politica può risultare affievolita, come dimostra la vicenda della sovranità menomata nel mezzogiorno italiano. Un caso che si presta peraltro ad alcune considerazioni più ampie che ci permettono anche di riflettere sulle diverse strategie per «corto-circuitare» la sovranità cui pensava Foucault. Strategie cognitive e normative per via endogena, messe in opera dagli stessi apparati pubblici nel pieno rispetto delle regole, avvalendosi soltanto delle opportunità che il diritto processuale penale mette a disposizione.

1) Ci troviamo dinanzi a un caso unico, ma non estremo o limite che, com'è stato brillantemente dimostrato, è la via per pervenire alla soluzione normativa ordinaria²³. È unico perché non ha prodotto neppure una svolta giurisprudenziale: confermato in Cassazione, il verdetto non ha lasciato in eredità ai giudizi futuri un principio in grado di creare un orientamento nella tutela della cosiddetta "sovranità menomata". Brilla per la sua singolarità discreta, senza disquisizioni ermeneutiche in dottrina o particolari attenzioni mediatiche, se non quelle di qualche cronaca locale, eccezionalmente ripresa a livello nazionale²⁴. Bisognerebbe peraltro interrogarsi su questo statuto di singolarità di un caso giudiziario, considerato che il diritto s'inscrive nella dimensione della ripetibilità strutturale, per dirla con Koselleck. D'altronde anche agli storici l'unicità di un evento crea non pochi ostacoli di ordine epistemologico, che non sempre possono essere risolti con l'emozione di una scoperta atipica come fecero Foucault e i suoi collaboratori dinanzi al memoriale di Pierre Rivière: «tutto è iniziato dalla nostra stupefazione»²⁵. Un primo problema che pone la vicenda descritta riguarda pertanto il rapporto tra diritto e caso unico, che è tale certo non per la situazione bizzarra o curiosa che rappresenta o per la sorprendente qualità estetica del dossier. Da questo punto di vista assisteremmo a una pletora di casi unici e, in definitiva, ogni caso giudiziario è unico. L'unicità qui consiste nella posta in gioco tutta politica dell'evento da giudicare, che coincide col principio su cui classicamente si edifica l'esistenza stessa della potenza statale. Ed è proprio la riconfigurazione radicale della sovranità a proiettare l'*affaire* in questione in una dimensione di enormità che lo consegna, fino ad oggi, al destino di un *hapax*. Un *hapax* che è tuttavia assai ricco d'implicazioni concettuali

²³ Cfr. Y. THOMAS, *L'extrême et l'ordinaire. Remarques sur le cas médiéval et la communauté disparue*, in Y. THOMAS, *Les opérations du droit*, Paris, Seuil-Gallimard, 2011, pp. 207-238.

²⁴ Si vede l'articolo di A. FABOZZI su «Il Manifesto» del 24.12.2006.

²⁵ Cfr. M. FOUCAULT (ed), *Io Pierre Rivière avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello...* (1973), Torino, Einaudi, 1976, p. ix.

in termini politici e giuridici, oltre che istruttivo sui criteri che guidano il nostro modo di rappresentare il potere.

2) Se poi si entra più nel merito tutto politico della sentenza, che significa essere ritenuti responsabili nei confronti dello Stato per averne mutilata la sovranità? Si potrebbe leggere dietro questa formula un organicismo di ritorno, perché lo Stato è immaginato come una persona alla quale è stata amputata una parte e per questo danno corporale merita di essere risarcita. Rientreremmo nella categoria dei delitti contro la personalità dello Stato cui il codice Rocco dedica l'intero titolo I del secondo libro, benché numerosi reati siano stati nel tempo abrogati dalla Corte Costituzionale. Com'è noto non è il legislatore fascista ad aver inventato il concetto di Stato-persona che risale invece alla scuola pubblicistica tedesca di fine Ottocento, in particolare a studiosi come Carl Friedrich von Gerber e Paul Laband che in Italia avrebbero incontrato la recezione decisiva di Vittorio Emanuele Orlando. Secondo questa impostazione la sovranità è un attributo esclusivo di uno Stato cui ricondurre la fonte ultima del diritto. Ogni processo della società civile sarebbe perciò inglobato nella persona statale, con l'evidente elisione della rilevanza giuridica delle istituzioni che sono il frutto dell'attività dei cittadini e che rivendicano piena autonomia e precedenza rispetto alla grandezza cumulativa che è lo Stato-persona. Ora, sebbene il linguaggio della sentenza non lesini metafore organicistiche a cominciare proprio dal concetto di sovranità menomata, da questo processo non riemerge la figura inquietante dello Stato-persona perché a essere risarcita, è pur sempre una funzione, cioè quell'esercizio sintetico del governo che si chiama sovranità. L'argomentazione del tribunale non è priva di ambiguità, perché parla spesso di Stato-comunità, ma anche di personalità giuridica dello Stato quando si tratta, ad esempio, di giustificare la riparazione del pregiudizio recato alla sovranità. Si legge a tale proposito che:

«la lesione del valore non patrimoniale, inerente alla personalità giuridica dello Stato, come sopra ricostruito, oltre a determinare un'immediata conseguenza dannosa, consistente nella perdita da parte della soggettività dello Stato della propria egemonia sul territorio e nella sottrazione del fondamentale apporto della propria comunità, è, nel contempo, astrattamente idonea a provocare, sia pure in forma mediata ed indiretta, conseguenze pregiudizievoli, suscettibili di una valutazione più strettamente economica».

Ai fini del nostro discorso è del tutto secondario che la visione di uno Stato-comunità, in sintonia con i principi costituzionali, conviva con riferimenti alla figura autoritaria dello Stato-persona. Più interessante è invece la decisione d'indennizzare la sovranità violata, perché è precisamente su tale aspetto che la pronuncia giudiziaria lascia trasparire un gusto per così dire pre-moderno più che anti-moderno. È come se si ritornasse improvvisamente indietro nel tempo



senza annientare l'esperienza fin lì maturata. E questo tempo è quello in cui la sovranità si chiamava *majestas*, nozione che per secoli ha designato il grado supremo della potenza politica. E del resto la lesione della sovranità di cui parla diffusamente la sentenza non sarebbe concepibile senza quella *lesa majestas* che dal diritto pubblico romano si è irradiata in Occidente incrociando, a un certo punto, un'altra nozione, l'eresia, con cui ha finito per tracciare il perimetro del reato politico in ambito laico e religioso. Per capire in che senso la "sovranità" celebrata e ristabilita in un'aula di giustizia del terzo millennio riscopra improvvisamente antiche ascendenze, è utile di nuovo richiamarsi all'analisi di Yan Thomas che al tema della *majestas* latina ha dedicato una riflessione fine e profonda. Il perno della nozione ruota attorno alla misurabilità della sua grandezza,

«car, d'emblée, ce trait laisse voir ce qui la distingue de la souveraineté moderne: «son aptitude à différer par le plus et par le moins. Au XVI^{ème} siècle, la majesté est entièrement confondue avec la souveraineté. Les publicistes de la monarchie française, et Bodin en particulier, mais également les monarchomaques, ont cru voir dans le concept romain de *maiestas* l'équivalent de la souveraineté, en lui prêtant la fixité requise pour la construction dont celle-ci occupe le centre: toute république, et l'ultime sujet de la puissance en chacune d'elles, monarque ou peuple, possède absolument et indivisiblement la *maiestas* souveraine»²⁶.

La maestà sarebbe pertanto all'origine una nozione graduata, scomponibile secondo un ordine gerarchico, carattere che sarebbe stato riassorbito dall'unicità indecomponibile e indivisibile della sovranità moderna, nozione ormai esclusivamente qualitativa e non più quantitativa come l'antica *majestas*.

Ma un'altra caratteristica sottolineata da Thomas può esserci di grande aiuto per comprendere l'operazione realizzata nel nostro processo. Se è proprio della sovranità l'essere invariabile come concetto in sé, indipendentemente dall'estensione materiale del territorio e del numero dei soggetti su cui si esercita («La souveraineté est ou n'est pas: la présupposition même de ce qui l'affecterait quantitativement est absurde et contraire à la logique de la construction étatique, comme l'a si bien vu Kelsen»²⁷), la maestà è invece una nozione estensibile in ragione del variare del substrato con cui fa corpo (popolo, impero, monarca). Un passaggio importante sarebbe segnato dal momento in cui il diritto, verso il I sec. A.C., avrebbe definitivamente «santuarizzato» come dice Thomas questa nozione, erigendola in entità inviolabile protetta da sanzioni verso coloro che attentano alla sua grandezza. Da quel momento in poi la maestà s'istituzionalizza nel perimetro delle norme che ne reprimono la trasgressione.

²⁶ Y. THOMAS, *L'institution de la Majesté*, «Revue de Synthèse», 3-4/1991, p. 335.

²⁷ *Ivi*, p. 336.

Alla luce di questa prospettiva restituitaci dallo storico del diritto romano, possiamo meglio cogliere come l'elemento misurabile ed estensibile della maestà funzioni concretamente nella rappresentazione della sovranità mutilata al centro del processo per mafia. Se con Bodin era stata avviata la traiettoria di una nozione di maestà che confluisce nella sovranità e finisce così per diluire la molteplicità dei suoi livelli nell'unicità e indivisibilità della grandezza, con questa sentenza assistiamo al movimento contrario di una sovranità che sembra ritornare nell'alveo di quella maestà da cui aveva preso le mosse. E per tale motivo parlo di sentenza dal gusto premoderno più che antimoderno. Tutto ciò ci conduce a un'ultima riflessione.

3) Com'è noto dall'inizio del XX secolo, una serie di critiche iconoclaste ha considerevolmente indebolito sul piano teorico il paradigma della sovranità. Giuristi (Kelsen), sociologi (Luhmann), filosofi (Foucault), per citare solo i nomi più in vista, con argomenti e impostazioni diversi, hanno colto nel potere sovrano un fattore di mistificazione che andava rimosso. Il fenomeno dilagante dell'internazionalizzazione del diritto contribuisce egualmente a privare la nozione di una forza descrittiva adeguata. Tutto ciò rientra ormai nel novero dei luoghi comuni mediatici e non sorprende nessuno. Il processo che abbiamo sommariamente presentato ci sollecita invece a interrogarci su qualcosa al contempo di paradossale e singolare, ed è forse questo il segreto dell'unicità di questo caso. Quando un potere dello Stato, il giudiziario, stabilisce che è stata violata la sovranità di cui quella stessa attività giurisdizionale è un'emanazione; e quando a tale accertamento segue una condanna al risarcimento di un'istituzione-persona amputata di una parte di sé, ebbene una simile sentenza finisce per avallare un esito paradossalmente suicida. In realtà, nel momento in cui il tribunale accoglie tra le parti civili la Presidenza del consiglio dei ministri, cioè il rappresentante legale dell'insieme della comunità statale – apparato e cittadini indistintamente – che è la vera vittima della lesione sovrana e attribuisce a quest'organo il diritto a percepire 10.000.000 di euro come indennizzo per il pregiudizio subito, noi assistiamo al riconoscimento ironico e simultaneo di una vittoria e di una sconfitta. La sovranità vince nel processo, ma perde nella storia e nella politica, e non saprei se si tratta di una perdita meno grave di quella sofferta per mano di un'organizzazione mafiosa. Infatti, se la sovranità si scopre improvvisamente una nozione da valutare e apprezzare secondo parametri quantitativi, per essere riparata alla stregua di un'entità misurabile e decomponibile in parti come un qualsiasi corpo fisico, ebbene per questa reificazione del simbolico un prezzo c'è, e non si tratta dei 10.000.000 di euro che i condannati devono risarcire allo Stato. Il costo lo paga proprio il principio sovrano che si vede "precipitare" sul terreno del diritto civile, allineato all'ordine



della valutazione economica. Sovranità divisibile e reintegrabile secondo calcoli di mercato si potrebbe dire, ma allo stesso tempo sovranità estromessa dal rango eminente della potenza inquantificabile²⁸. È davvero stupefacente che, per una sorta d'implosione dialettica, con la medesima operazione legale un tribunale riconosca e destituisca il bene giuridico che intende salvaguardare. Ai limiti della contraddizione performativa, un organo dello Stato rimette in causa l'essenza di una nozione, la sovranità statale, che figura come un presupposto di questa critica. Non è tuttavia questo l'evento al centro della nostra attenzione, piuttosto l'effetto pragmatico della sentenza. Che per un tribunale la sovranità possa essere monetizzata, questo sancisce un principio dalla portata simbolica e corrosiva ben più importante della demolizione teorica della sovranità inalberata da Foucault come signacolo in vessillo. Stimare un danno subito da persone e cose è, di solito, un'operazione indispensabile per ottenere giustizia. Quando si stima però un bene come la sovranità, la riparazione del torto coincide *ipso facto* con un epitaffio. In questo senso il processo ha messo in scena un duplice attentato al bene sovrano, l'uno procurato dagli imputati, l'altro sancito dal giudice, ferma restando la buona fede assoluta di quest'ultimo. L'attribuzione istituzionale di un valore non sempre trasmette forza, prestigio e stabilità all'oggetto designato. Nel caso della sovranità si è verificato esattamente il contrario: anziché conferire validità, il valore si è rivelato un fattore invalidante.

Rappresentativa di nulla ma esemplare su tutto, questa sentenza è un *abrégé* di filosofia politica che balena per la sua solitudine segretamente carismatica. La sovranità mutilata si rivela in realtà una sovranità destituita dalla forza interna del "fuoco amico", cioè di quel diritto che Foucault vedeva solo come luogo di fuoriuscita post-istituzionale. La linea deleuziana del "fuori" retrocede all'interno e soggiace all'impero delle forme, di quelle forme che neutralizzano la verticalità del sovrano senza tagliargli la testa, ma recidendogli le gambe. Stimare la sovranità è molto più che "cortocircuitarla", è destrutturarla.

²⁸ Sulle cose invalutabili che, nel momento in cui entrano in una controversia giudiziaria, acquistano per il diritto romano lo status di *res* e quindi di beni commerciali, si veda la penetrante analisi di YAN THOMAS, *Il valore delle cose* (2002), Macerata, Quodlibet, 2015, in particolare pp. 80 ss.